Articolo 4

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 1° novembre 1964.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'8 luglio 1964.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO

DECISIONE N. 15-64

del 15 luglio 1964

relativa alla partecipazione della «Société rhénane d'exploitation et de manutention», di Strasburgo, agli accordi di acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale tramite la «Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co» di Mannheim

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli 4, 47, 65 e 80 del Trattato;

Vista la decisione n. 19-57 del 26 luglio 1957 che autorizza l'acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* n. 24 del 10 agosto 1957, pag. 352/57);

Vista la decisione n. 4-58 del 2 aprile 1958 che proroga il termine fissato ad alcune imprese per recedere dalla «Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co», Mannheim (*Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A.* n. 12 del 14 aprile 1958, pag. 169/58);

Vista la lettera inviata il 15 luglio 1958 dall'Alta Autorità alla «Société rhénane d'exploitation et de manutention» (Sorema) in risposta alla sua domanda in merito alla proroga del termine fissato ad alcune imprese dalla decisione n. 4-58 del 2 aprile 1958 per recedere dalla «Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co», Mannheim (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 12 del 4 agosto 1958, pag. 286/58);

Vista la decisione n. 23-59 del 25 marzo 1959 relativa alla proroga provvisoria dell'autorizzazione dell'acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 21 del 3 aprile 1959, pag. 420/59);

Vista la decisione n. 31-59 del 27 maggio 1959 che proroga l'autorizzazione dell'acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 37 del 9 giugno 1959, pag. 697/59);

Vista la decisione n. 12-60 del 18 maggio 1960 che modifica l'articolo 2 della decisione n. 31-59 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 36 del 28 maggio 1960, pag. 813/60);

Vista la decisione n. 3-62 del 28 marzo 1962 relativa alla proroga dell'autorizzazione per l'acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 26 del 9 aprile 1962, pag. 873/62);

Considerato che:

— i commercianti francesi, membri della «Société rhénane d'exploitation et de manutention» di Strasburgo, riforniti in parte lungo il Reno superiore, erano inizialmente associati alla «Oberrheinische Kohlenunion» (OKU) che a quel tempo costituiva un'organizzazione di vendita in comune di quattro bacini carboniferi sul mercato della Germania meridionale; la nuova organizzazione, attuata dopo l'istituzione del mercato comune, ha avuto per oggetto un nuovo accordo di acquisto in comune nei quattro bacini predetti da parte di commercianti che operano nella Germania meridionale (decisione n. 19-57);

— i commercianti francesi appartenenti alla Sorema non avevano svolto sinora attività commerciale sul mercato della Germania meridio-

nale; né essi soddisfacevano alle condizioni di cui al paragrafo 19 del contratto di società dell'OKU per far parte di quest'ultima (art. 4, § 2, della decisione n. 19-57); cosicché non potevano essere ammessi come soci dell'OKU (art. 6, § 1, della decisione n. 19-57); tuttavia, tenuto conto del cambiamento apportato alla ragione sociale dell'OKU, appare giustificato, a titolo transitorio, di dare a questi commercianti la possibilità di svolgere una attività commerciale che risponda alle condizioni predette; questo è stato l'oggetto dell'art. 10, § 3, della decisione n. 19-57 a sensi del quale detta decisione doveva cessare di aver vigore il 31 marzo 1958, per quanto concerneva la partecipazione dei commercianti di carbone all'ingrosso con sede in Francia e riuniti nella Sorema, salvo che l'Alta Autorità stabilisse al riguardo, con una nuova decisione, una data ulteriore o che tali commercianti comprovassero il 31 marzo 1958, oppure in data ulteriore eventualmente da fissarsi dall'Alta Autorità, di soddisfare alle condizioni previste nel paragrafo 19 del contratto di società del 16 aprile 1956;

— con decisione n. 4-58 l'Alta Autorità constatò che lo sviluppo di un'attività di vendita nella Germania meridionale era stato ritardato a causa dei provvedimenti da prendere in applicazione del trattato franco-tedesco sulla Sarre del 27 ottobre 1956; di conseguenza essa dispose che l'autorizzazione accordata ai commercianti francesi di carbone all'ingrosso, di partecipare all'OKU, cessasse di avere effetto il 31 luglio 1958, a meno che questi commercianti non dimostrassero a tale data di soddisfare alle condizioni previste dal paragrafo 19 del contratto di società del 16 aprile 1956;

— con lettera del 15 luglio 1958 l'Alta Autorità fece conoscere alla Sorema che non esistevano ragioni per prorogare nuovamente il termine fissato; pertanto la Sorema era invitata ad adottare, entro il 30 settembre 1958, le misure necessarie per recedere dalla «Oberrheinische Kohlenunion» ed inoltre a trasmettere all'Alta Autorità, entro il 15 ottobre, i documenti dai quali risultasse che essa aveva ottemperato a tale obbligo;

— con decisione n. 23-59 l'Alta Autorità constatò che le prove relative alla recessione, in particolare, dei commercianti di carbone all'ingrosso con sede in Francia e riuniti nella Sorema, non erano state fornite, cosicché l'Alta Autorità prorogò la validità della decisione n. 19-57 per un periodo di due mesi fino al 31 maggio 1959, nel corso del quale periodo gli interessati dovevano fornire le prove necessarie;

— con decisione n. 31-59 l'Alta Autorità constatò che i commercianti all'ingrosso con sede in Francia non avevano fornito la prova di soddisfare alle condizioni di ammissione alla «Oberrheinische Kohlenunion», talché dovevano esserne esclusi; per contro l'Alta Autorità ritenne che nulla ostasse ad una disciplina transitoria in virtú della quale la Sorema, in quanto associazione che cura gli interessi dei commercianti predetti, era autorizzata a partecipare alla «Oberrheinische Kohlenunion» fino al 31 marzo 1960;

— con decisione n. 12-60 l'Alta Autorità constatò di poter prorogare queste disposizioni transitorie fino al 31 marzo 1962, per procedere quindi ad un esame della situazione del mercato, per il quale esame la Sorema, in base alle esperienze nel frattempo raccolte, doveva esporre se e in quale misura la sua appartenenza alla «Oberrheinische Kohlenunion» contribuisse ad un miglioramento notevole della distribuzione;

— con decisione n. 3-62 l'Alta Autorità prorogò questo provvedimento transitorio fino ad una data che sarà fissata con successiva decisione; a suffragio della sua domanda di proroga la Sorema aveva semplicemente addotto che l'utilizzazione razionale delle possibilità di trasporto, di trasbordo e di deposito per i mercati limitrofi del Reno superiore, richiedeva un quadro esatto del mercato e per conseguenza una stretta collaborazione con l'OKU; da parte sua l'Alta Autorità intendeva offrire ai commercianti affiliati alla Sorema la possibilità di avvalersi della nuova regolamentazione commerciale degli uffici di vendita del carbone della Ruhr la quale, a decorrere dal 1° aprile 1961, ha arrecato loro sostanziali agevolazioni nell'accesso a tali fonti di approvvigionamento; l'elemento determinante della decisione dell'Alta Autorità fu il fatto che a quell'epoca non era possibile prevedere la struttura finale di questa nuova regolamentazione e le sue ripercussioni sul commercio francese del carbone, talché l'Alta Autorità limitò la sua autorizzazione nel tempo senza fissare un termine preciso;

— tutte le decisioni citate miravano a consentire ai commercianti affiliati alla Sorema di svolgere un'attività commerciale nella Germania meridionale e di fornire la prova che essi soddisfacevano alle condizioni volute dal paragrafo 19

nel contratto sociale dell'OKU; nonostante reiterate ingiunzioni, tali prove non sono state fornite, né i commercianti affiliati alla Sorema si sono avvalsi, per svolgere un'attività commerciale nella Germania meridionale, delle agevolazioni di accesso all'approvvigionamento di carbone della Ruhr previste dalla nuova regolamentazione commerciale entrata in vigore il 1° aprile 1961;

— questa regolamentazione è stata adottata dai due nuovi uffici di vendita del carbone della Ruhr; alla fine dell'anno carboniero 1962-1963 l'Alta Autorità constatò che un nuovo periodo di un anno costituiva un margine sufficiente per consentire ai commercianti affiliati alla Sorema di svolgere un'attività commerciale nella Germania meridionale, talché, con decisione n. 8-63 del 30 aprile 1963 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 71 dell'11 maggio 1963, pag. 1441/63), essa fissò al 30 giugno 1963 la fine del periodo di transizione; questa decisione è stata annullata per insufficienza di motivazione il 19 marzo 1964 dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa n. 67-63; dal che risulta che l'autorizzazione dell'Alta Autorità relativa all'appartenenza della Sorema alla «Oberrheinische Kohlenunion» (OKU) è mantenuta conformemente alle decisioni n. 31-59 e n. 3-62;

— in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, l'Alta Autorità deve decidere se adottare ora una nuova decisione concernente la recessione della Sorema, conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'art. 2 della decisione n. 3-62, oppure rinnovare l'autorizzazione relativa alla partecipazione della Sorema in modo da abolire la riserva formulata nel secondo comma dell'art. 2 della citata decisione e da applicare per l'autorizzazione unicamente il termine genericamente stabilito all'art. 1 della decisione n. 3-62;

— gli accordi relativi all'acquisto in comune, stipulati dai commercianti di carbone all'ingrosso della Germania meridionale associati all'OKU, sono soggetti al divieto di principio di cui all'art. 65, n. 1, in quanto tendenti a limitare la concorrenza tra questi commercianti nell'acquisto dei loro prodotti; tale divieto è valido anche per la Sorema la quale, secondo le constatazioni della Corte di Giustizia, nella sua qualità di associazione a sensi dell'art. 48 del Trattato, riunisce imprese che, per essere commercianti di carbone all'ingrosso, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 65, n. 1;

— un accordo di tale natura può essere autorizzato a sensi dell'art. 65, n. 2, a condizione che le parti interessate soddisfino alle condizioni di autorizzazione; oggetto e finalità dell'accordo sono l'acquisto in comune, in alcuni bacini, di combustibili per la rivendita nella Germania meridionale, cosicché al sensibile miglioramento della distribuzione di questi combustibili (art. 65, n. 2 a) potranno contribuire soltanto i commercianti all'ingrosso che esercitano, nella Germania del Sud, attività di commercio all'ingrosso; la partecipazione della Sorema, che, nonostante le attenuate condizioni di ammissione all'approvvigionamento, non soddisfa a questa premessa né direttamente né tramite i commercianti francesi di carbone all'ingrosso suoi associati, non è pertanto giustificata; la sua partecipazione, nella qualità di associata dell'OKU, alle deliberazioni e alle decisioni dei commercianti di carbone all'ingrosso della Germania meridionale, relative all'acquisto di combustibili destinati al mercato della Germania meridionale, non è comunque essenziale per il miglioramento della distribuzione in questa regione e ha effetti più restrittivi di quanto non richieda lo scopo dell'accordo (art. 65, n. 2 b);

— l'autorizzazione della partecipazione della Sorema agli accordi configurerebbe inoltre una discriminazione nei confronti di quei commercianti e di quelle associazioni che, rispetto all'OKU, si trovano in una situazione analoga a quella della Sorema e dei suoi associati e non esercitano neppure essi attività commerciale nella Germania meridionale, ma che in virtú degli artt. 4 e 6 della decisione n. 19-57 non possono aderire agli accordi;

— richiamandosi alla decisione n. 3-62, l'Alta Autorità constata che è ora possibile prevedere per un periodo più lungo le ripercussioni della regolamentazione commerciale degli uffici di vendita del carbone della Ruhr sul commercio francese del carbone; le condizioni sensibilmente migliorate a favore del commercio francese di carbone all'ingrosso per l'approvvigionamento presso gli uffici di vendita del carbone della Ruhr hanno esercitato effetti favorevoli sull'attività del commercio francese di carbone all'ingrosso nel mercato comune; tuttavia è perdurata l'inerzia degli associati alla Sorema nella Germania meridionale, cosicché le conseguenze effettive degli accordi sono in constrasto con le condizioni richieste per la sua applicazione;

— ciò premesso, l'autorizzazione a partecipare agli accordi dei commercianti di carbone all'ingrosso della Germania meridionale, concessa alla Sorema con decisione n. 31-59, non può essere mantenuta o rinnovata, ma deve essere

abrogata a sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 65, n. 2, e del secondo comma del paragrafo 2 della decisione n. 3-62; questo provvedimento deve avere effetto immediato; infatti non si ravvisa alcuna ragione per fissare di nuovo una regolamentazione transitoria o un termine di recessione, specie ove si tenga conto del fatto che i soci della Sorema, previo adempimento delle condizioni previste al paragrafo 19 del contratto di società dell'OKU, possono aderire all'OKU senza speciale autorizzazione dell'Alta Autorità;

DECIDE:

Articolo 1

L'autorizzazione accordata alla «Société rhénane d'exploitation et de manutention» di Strasburgo, di partecipare agli accordi di acquisto in comune di combustibili da parte dei commercianti di carbone all'ingrosso che operano nella Germania meridionale tramite la «Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co» di Mannheim, è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione sarà notificata alla «Société rhénane d'exploitation et de manutention» di Strasburgo e alla «Oberrheinische Kohlenunion Bettag, Puton & Co» di Mannheim e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Essa entrerà in vigore il 30 settembre 1964.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 15 luglio 1964.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO